

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E IN CONTO TERZI DI RIFIUTI

La compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti

Daniele Bagon
Segretario Sez. Reg. Liguria

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E IN CONTO TERZI DI RIFIUTI

La compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti

Legge 6 giugno 1974, n. 298 artt. 30, 31, 40

D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783: Ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298

D.Lgs 3 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art 193

D.M. 1 aprile 1998, n. 145

D.M. 3 giugno 2014, n. 120



E' evidente che le norme che regolano il trasporto su strada sono state emanate avendo a riferimento un trasporto di cose "merci" di cui il **produttore/proprietario/detentore non ha intenzione di disfarsi**.

Da questo primo assunto derivano i diversi presupposti rispetto al trasporto di rifiuti di cui il **produttore/detentore decide (o è obbligato a disfarsi)**

In aggiunta a ciò esiste un'ampia categoria di rifiuti che in considerazione del loro valore economico sono soggetti a transazioni commerciali **per cui diventano di proprietà di soggetti diversi rispetto al produttore**, pur dovendo seguire le regole procedurali per il corretto avvio a recupero



TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E IN CONTO TERZI DI RIFIUTI La compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti

Altro aspetto da prendere in considerazione è il ruolo che svolge il commerciante di rifiuti che può entrare in possesso del rifiuto (detenzione) o meno, mentre l'intermediario gioca un ruolo fondamentale sulle operazioni di recupero e o smaltimento dei rifiuti (sia con o senza detenzione degli stessi)

Tutti questi elementi concorrono nel complicare non poco l'individuazione della "natura" della tipologia di trasporto di rifiuti effettuato da un'impresa rispetto alla normativa che regola il trasporto di merci su strada (in esenzione/ in conto proprio/ in conto terzi)



La legge quadro che disciplina l'attività di trasporto di cose stabilisce **due “tipologie di attività legate al trasporto di cose” e “un’area di esenzione”** dalla struttura abilitativa/autorizzativa prevista dalla norma stessa

Art. 30 della Legge 298/74

Art. 3 del D.P.R. 783/77

Veicoli esclusi dal campo d'applicazione della normativa nazionale sull'autotrasporto di cose (sintesi):

gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, Regioni, Comuni, Province, ecc;
gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, siano da considerare esclusivamente quali mezzi d'opera. Sono ricompresi in tale definizione, tutti gli autoveicoli ad uso speciale contemplati agli articoli 203 e 204 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92),

Sono, inoltre, esclusi dal campo di applicazione della legge n. 298/74: i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 6 tonnellate, ai sensi degli articoli 83 ed 88 del Codice della Strada.

Tale esenzione è stata in parte superata per effetto della legge n. 454/97 che, ampliando la portata delle disposizioni del codice della strada, ha previsto che tutte le persone che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.



Il trasporto di cose in conto proprio (Art. 31 L. 298/1974) e' il trasporto eseguito da persone fisiche, persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano **tutte le seguenti condizioni:**

a) il trasporto avvenga con mezzi di **proprietà' o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, o da loro acquistati con patto di riservato dominio**

e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;



b) il **trasporto non costituisca attività' economicamente prevalente** e rappresenti solo un'attività' complementare o accessoria nel quadro dell'attività' principale delle persone, enti privati o pubblici predetti.

c) le **merci trasportate appartengano** alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi **prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili** o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

E' trasporto di cose per conto di terzi (Art. 31, L. 298/1974) l'attivita' imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo



L'Ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725 del 30 maggio 2012: "Per l'esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi n.d.r.) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi.

Può quindi essere considerato senz'altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo 'maggiore' si debba munire anche dell'altro, per poter svolgere un'attività che l'articolo 31 lett.b) della legge citata, definisce come 'complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale'.

Principio recepito dall'Albo Gestori Ambientali con **Circolare C.N. prot. n. 1463/Albo/Pres. del 30/11/2012**



TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E IN CONTO TERZI DI RIFIUTI
La compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti

Il modello di Formulario di cui al DM 145 del 1/4/1998 prevede tre «campi» per l'individuazione del «produttore/detentore dei rifiuti», «destinatario dei rifiuti», «trasportatore dei rifiuti»



(1) Produttore/Detentore:
.....
unità locale:
.....
C. fisc.: N. Aut/Albo: del/..../....

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E IN CONTO TERZI DI RIFIUTI
La compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti

Il modello di Formulario di cui al DM 145 del 1/4/1998 prevede tre «campi» per l'individuazione del «produttore/detentore dei rifiuti», «destinatario dei rifiuti», «trasportatore dei rifiuti»



(2) Destinatario:
.....
Luogo di destinazione:
.....
C. fisc.: N. Aut/Albo: del .../.../....

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E IN CONTO TERZI DI RIFIUTI
La compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti

Il modello di Formulario di cui al DM 145 del 1/4/1998 prevede tre «campi» per l'individuazione del «produttore/detentore dei rifiuti», «destinatario dei rifiuti», «trasportatore dei rifiuti»



(3) Trasportatore del rifiuto:

.....

C. fisc.: N. Aut/Albo: del .../.../....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

.....

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E IN CONTO TERZI DI RIFIUTI La compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti

Si possono verificare due situazioni in cui il trasporto dei rifiuti , **configurato quale trasporto in conto proprio**, avviene a cura dell'impresa che li ha prodotti o li detiene (in forza di un'Autorizzazione) può ingenerare disorientamento:

Trasporto, a cura del produttore iniziale, con iscrizione all' Albo gestori rifiuti in cat 2 bis **con veicoli immatricolati per «uso terzi»** e/o con iscrizione in cat 4f/5f (con profilo 2 bis);

Trasporto con iscrizione **all'Albo gestori rifiuti in cat 5** (per quantitativi di rifiuti pericolosi superiori a 30 Kg/l al giorno) **con veicoli immatricolati per «uso proprio»**;

I «campi» 1) e 3) del Formulario riporteranno i dati della stessa impresa con unica differenza l' U.L. in cui il rifiuto è detenuto e la sede legale dell'impresa.



Esistono due situazioni in cui il trasporto dei rifiuti , effettuato da un'impresa diversa dal produttore o dal detentore dei rifiuti, **si configura comunque come trasporto in conto proprio**:

Quando il rifiuto , avendo un valore di mercato, viene ceduto dietro un corrispettivo dall'impresa produttrice ad altra impresa che diventa proprietaria del rifiuto e in qualità di commerciante con detenzione risulta iscritta all'Albo Gestori ambientali con veicoli immatricolati **per uso proprio** in cat 4 bis, cat.4 (profilo commercio), cat 5 (profilo commercio)

Quando il trasporto del rifiuto avviene a cura della stessa impresa che gestisce l'impianto di trattamento cui è destinato; in tal caso l'impresa risulta all'Albo Gestori ambientali con veicoli immatricolati **per uso proprio** in cat.4 (profilo impianto), cat 5 (profilo impianto)



TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E IN CONTO TERZI DI RIFIUTI La compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti

In queste ultime casistiche «campi» 1) ,2) e 3) del Formulario riporteranno rispettivamente :

L'impresa Produttrice del rifiuto, L'impresa che gestisce l'impianto di trattamento del rifiuto,
L'impresa che ha acquistato il rifiuto;

L'impresa Produttrice del rifiuto, L'impresa che gestisce l'impianto
di trattamento del rifiuto, L'impresa che gestisce l'impianto di trattamento del rifiuto
(e che ne effettua anche il trasporto).



CONCLUSIONI

Quando nel F.I.R. nel riquadro destinato all'individuazione del «produttore/detentore» del rifiuto è indicata un'impresa diversa rispetto a quella riportata nel riquadro destinato all'impresa «trasportatore del rifiuto» **non significa che tale trasporto sia configurabile quale «trasporto in conto terzi»;**

Occorre esaminare le autorizzazioni rilasciate dall'Albo gestori ambientali all'impresa che effettua il trasporto dalle quali si devono evincere le situazioni precedentemente descritte.

In tali casistiche è pertanto possibile effettuare il trasporto di rifiuti «prodotti da terzi» con veicoli immatricolati per uso proprio.



CONCLUSIONI

Analogamente quando nel F.I.R. nel riquadro destinato all'individuazione del «produttore/detentore» del rifiuto è riportata la stessa impresa nel riquadro destinato al «trasportatore del rifiuto» **è possibile che tale trasporto avvenga con veicoli immatricolati per « uso terzi»;**

Occorre esaminare le autorizzazioni rilasciate dall'Albo gestori ambientali in capo all'impresa che effettua il trasporto dalle quali si devono evincere le situazioni precedentemente descritte (iscrizione in cat 2 bis, iscrizione cat 4- profilo 2 bis / cat 5 – profilo 2 bis) .

In tali casistiche è pertanto possibile effettuare il trasporto di rifiuti prodotti dall'impresa che li trasporta con veicoli immatricolati per uso di terzi.

